

## ACCORDO DI COLLABORAZIONE

### per la realizzazione del Corso di perfezionamento professionale e/o professionalizzante in *“Esperto in affido familiare professionale”*

#### TRA

Il Dipartimento di Scienze Sociali dell'Università di Foggia, con sede legale in Foggia alla Via Da Zara 11, rappresentato dal Direttore del Dipartimento pro tempore Prof.ssa Carmela Robustella;

e il Tribunale per i minorenni di Bari, con sede in via Antonino Scopelliti, 8, rappresentato dal Presidente del Tribunale per i minorenni, dott.ssa Valeria Montaruli

#### VISTO

- l'art. 1, lettera c) del D.P.R. 162/1982 prevede che presso le università possono essere costituiti “Corsi di perfezionamento per rispondere alle esigenze culturali di approfondimento in determinati settori di studio o ad esigenze di aggiornamento, riqualificazione professionale e di educazione permanente”;
- l'art. 16 comma 1 del D.P.R. 162/1982 prevede che “Le università possono attivare corsi di perfezionamento di durata non superiore ad un anno anche a seguito di convenzioni, ivi comprese quelle previste dall'art. 92, comma 2 e 3, DPR 1980/382 (...”Istituzioni ed enti culturali scientifici ed *economici pubblici o privati esistenti nella regione o in regioni con termini*” ...”enti pubblici o privati eventualmente riuniti in consorzi”) oltre che con lo stato, la regione e gli altri enti territoriali, con enti pubblici o con privati, utilizzando eventualmente strutture decentrate e mezzi radiotelevisivi”;
- l'art.16 comma 2 del D.P.R. 162/1982 “Ai corsi di perfezionamento possono iscriversi coloro in possesso di titoli di studio di livello universitario”;
- l'art. 6 comma 2 lettera c della Legge 341/1990 prevede che “Le università possono, attivare nei limiti delle risorse finanziarie disponibili nel proprio bilancio e con esclusione di qualsiasi onere aggiuntivo a carico del bilancio dello stato, Corsi di perfezionamento”;
- l'art.6 comma 3 e 4 della legge 341/1990 prevede che <Le università rilasciano attestati a conclusione dei Corsi di Perfezionamento ...”i criteri e le modalità di svolgimento di detti corsi e delle attività formative sono deliberate dalle strutture didattiche e scientifiche secondo le norme stabilite nel regolamento didattico di Ateneo”

- è intento delle parti procedere ad attivare uno specifico Accordo di collaborazione finalizzato alla realizzazione del corso di perfezionamento in “Esperto in affido familiare professionale”

### **PREMESSO CHE**

- L'Università di Foggia ha, tra le finalità statutarie, la promozione, l'organizzazione, la diffusione della ricerca scientifica e dei suoi risultati, lo svolgimento dell'insegnamento superiore nei diversi livelli previsti dall'ordinamento universitario e, altresì, lo sviluppo della cooperazione scientifica e didattica internazionale;
- Per il perseguimento delle proprie finalità, sia l'Università che il Tribunale possono avvalersi della collaborazione di soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, mediante convenzioni, contratti e accordi;
- Con il presente accordo, si intende realizzare una collaborazione per l'espletamento di un'iniziativa formativa tra il Dipartimento di Scienze Sociali dell'Università di Foggia e il Tribunale per i minorenni di Bari volta a favorire ogni opportuna sinergia per sensibilizzare l'intera cittadinanza sul tema, di forte rilevanza sociale, della promozione dell'affido familiare professionale;
- dall'analisi dei diversi contesti territoriali, e, in particolare, dalle azioni di sensibilizzazione intraprese, è emerso un grande interesse verso il tema dell'affido familiare, un ambito nel quale sussiste un forte bisogno di formazione sia delle famiglie affidatarie, che necessitano di un'adeguata e specialistica formazione per garantire al minore il diritto a crescere in un ambiente idoneo alle sue esigenze educative e affettive, sia dei professionisti che, a vario titolo, sono interessati nei processi di affido.

### **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

#### **Art. 1 - Premesse**

Le premesse sono parte integrante di quanto viene specificato negli articoli che seguono.

#### **Art. 2 - Oggetto dell' Accordo di collaborazione**

Il presente Accordo di collaborazione ha ad oggetto la realizzazione di un Corso di perfezionamento e/o aggiornamento professionale in “*Esperto in affido familiare professionale*”, presso le strutture del Dipartimento di Scienze Sociali, orientativamente nel periodo febbraio/aprile 2025.

Il Corso – rivolto a assistenti sociali, psicologi, psicoterapeuti, educatori, giudici minorili e a quanti sono impegnati nell’ambito dell’affido familiare e della tutela del minore- ha lo scopo di fornire competenze necessarie per formare professionisti specializzati nella protezione giuridica, sociale e psicologica del minore. In particolare, l’obiettivo del corso di formazione è: (i) informare e formare potenziali affidatari rispetto all’impegno di un affido professionale; (ii) promuovere una consapevolezza responsabile delle finalità dell’affido e delle problematiche che le coppie o i singoli potrebbero riscontrare; (iii) acquisire una metodologia del processo di affido e del lavoro di rete per l’espletamento di interventi di tutela in favore di minori; (iv) favorire un canale di comunicazione tra i vari territori; (v) promuovere benessere.

### **Art. 3 - Organizzazione didattica e amministrativa**

Per l’organizzazione didattica ed amministrativa del Corso di Perfezionamento si rinvia a quanto indicato nella scheda di attivazione che, pur non essendo materialmente allegata al presente Accordo di collaborazione, ne costituisce parte integrante ed è depositata presso i componenti uffici dell’Università.

### **Art. 4 - Iscrizioni e posti riservati**

Le iscrizioni al corso di formazione avverranno presso l’Università di Foggia, Dipartimento di Scienze sociali, mediante versamento della tassa di iscrizione pari a euro 250.

L’Università degli Studi di Foggia, Dipartimento di Scienze Sociali, riserva n. 5 posti ai dipendenti del Tribunale.

### **Art. 5 - Rilascio titolo finale**

Al termine del corso, l’Università di Foggia rilascerà l’attestato finale di frequenza che consentirà di essere inseriti nell’elenco di affidatari professionali che sarà gestito dai servizi sociali su incarico del Tribunale per i minorenni di Bari

### **Art. 6 - Impegno delle parti**

Per il perseguimento dei fini prefissati dal presente Accordo di collaborazione, le Parti si impegnano a coordinare reciprocamente le proprie attività.

L’Università di Foggia, Dipartimento di Scienze sociali si impegna ad avvalersi di personale idoneo alle mansioni assegnate e nel numero necessario a garantire il livello qualitativo e quantitativo del servizio richiesto. Per tutto quanto non disciplinato nel presente atto, si rimanda al Progetto Formativo. Il Tribunale per i minorenni di Bari, inoltre, si impegna a fornire la propria disponibilità in favore di attività di tirocinio in collaborazione con i docenti interni al corso.

### **Art. 7 - Oneri finanziari**

Il progetto non prevede contributi finanziari da parte del Tribunale per i minorenni di Bari.

### **Art. 8 – Durata ed eventuale rinnovo**

L’ Accordo di collaborazione ha durata di un anno e, comunque, copre l’intera durata del Corso di Formazione di cui trattasi. Il presente atto diviene esecutivo a decorrere dal giorno successivo alla data di stipula dell’accordo e potrà essere rinnovata sulla base di un accordo scritto approvato dagli organi competenti delle parti.

Il recesso unilaterale delle Parti è disciplinato nel Progetto Formativo. Le parti potranno recedere dal presente Accordo di collaborazione mediante comunicazione con raccomandata con avviso di ricevimento o pec da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno 6 mesi.

La scadenza del presente Accordo di collaborazione non produce effetti automatici sulle attività in essere al momento del recesso, che restano regolati, quanto alla risoluzione, dai relativi atti.

#### **Art. 9 – Utilizzo dei segni distintivi delle Parti**

Le Parti possono promuovere e pubblicizzare il presente Accordo di collaborazione e tutte le attività che da esso derivano nelle forme che riterranno più opportune, garantendo reciproca visibilità e senza aggravio di spese per l'altra Parte. Si impegnano, altresì, ad utilizzare i rispettivi loghi esclusivamente nell'ambito delle attività previste dal presente Accordo di collaborazione ed in esecuzione di quest'ultimo.

#### **Art. 10 – Riservatezza**

Le parti si impegnano a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto dell' Accordo di collaborazione. Resta fermo il rispetto della libertà di ricerca scientifica e di divulgazione dei suoi risultati, garantita dalla Costituzione e dalla vigente normativa comunitaria e statale.

#### **Art. 11 – Responsabilità amministrativa del Contraente e Clausola di legalità**

Le parti si impegnano reciprocamente ad adottare, nell'ambito della rispettiva autonomia, tutte le misure idonee ad evitare la commissione di reati/illeciti sulla base di quanto previsto dal d.lgs. 231/2001 e s.m.i. e della legge 190/2012 e s.m.i.

L'Università di Foggia dichiara di aver preso visione ed accettare il modello organizzativo adottato dal contraente in attuazione del d.lgs. n.231/2001 e l'eventuale Codice etico.

Il Tribunale per i minorenni di Bari dichiara di aver preso visione ed accettare le disposizioni contenute nel Codice Etico e nel Piano triennale di prevenzione della corruzione (inserito nel Piano Integrato 2017- 2019), adottati dall'Università di Foggia e consultabili nel sito web dell'Ateneo, rispettivamente, alla pagina normativa/regolamenti-generalì e normativa/amministrazione-trasparente/disposizioni-generalì.

Entrambe le parti dichiarano di rispettare e far rispettare le regole contenute nei documenti sopra indicati, in quanto applicabili, ai propri dipendenti o ai soggetti terzi di cui dovessero avvalersi nell'esecuzione del presente Accordo di collaborazione.

#### **Art. 12 – Trattamento dei dati personali**

Premesso che:

1. ai sensi dell'art. 4, lettera a) del regolamento (UE) n. 2016/679 (General data protection regulation, GDPR) per "interessato" si intende la persona fisica, identificata o identificabile, cui appartengono i dati personali;
2. ai sensi del Considerando 14 del GDPR "la protezione prevista dal presente regolamento si applica alle persone fisiche, a prescindere dalla nazionalità o dal luogo di residenza, in relazione al trattamento dei loro dati personali, il presente regolamento non disciplina il trattamento dei dati personali relativi a persone giuridiche, in particolare imprese dotate di

personalità giuridica, compresi il nome e la forma della persona giuridica e i suoi dati di contatto”.

Considerato che:

1. in esecuzione del rapporto instaurato tra le Parti in virtù del presente Accordo di collaborazione, le stesse possono venire a conoscenza, anche accidentalmente, di dati personali riferiti a persone identificate o identificabili, ai sensi dell’art. 13 del GDPR e delle disposizioni nazionali eventualmente applicabili, si rende opportuno fornire informazioni circa il trattamento di tali dati;
2. l’Università di Foggia è indicata quale “Titolare del Trattamento” dei dati personali di cui verrà a conoscenza nonché di quelli che, in adempimento del presente Accordo di collaborazione, le altre parti forniranno.

Tali dati sono raccolti, trattati e conservati dal Titolare del Trattamento, nei limiti in cui ciò sia strettamente necessario, anche dopo la cessazione del servizio oggetto del presente Accordo di collaborazione, per altre finalità connesse allo svolgimento delle attività istituzionali del Titolare del Trattamento e compatibili con le finalità per le quali i dati sono stati inizialmente raccolti.

I Dati Personali degli Interessati saranno raccolti e trattati dal Titolare del Trattamento in conformità alle disposizioni del GDPR e della normativa nazionale eventualmente applicabile per l’esecuzione del presente Accordo di collaborazione in modo da garantirne un’adeguata sicurezza e riservatezza, anche per impedire l’accesso o l’utilizzo non autorizzato dei dati personali e delle attrezzature impiegate per il trattamento.

I Dati Personali degli Interessati conservati dal Titolare del Trattamento per fini statistici, in conformità all’art. 89, par. 1, del GDPR saranno oggetto di anonimizzazione o pseudonomizzazione, purché la finalità statistica possa essere conseguita in tal modo.

### **Art. 13 – Controversie**

Eventuali controversie concernenti l’esecuzione dell’atto, ove non sia possibile un bonario componimento, saranno definite con esclusione del ricorso all’arbitrato di cui all’art. 209 del D.Lgs n. 50 del 2016. In caso di ricorso all’Autorità giudiziaria ordinaria e/o amministrativa, per esplicita volontà delle parti, il foro competente sarà quello di Foggia.

### **Art. 14 – Registrazione e spese**

Il presente Accordo di collaborazione è stipulato in formato elettronico con apposizione di firma digitale delle Parti.

Il presente Accordo di collaborazione, i cui oneri di bollo sono assolti in egual misura e in modo virtuale a cura dell’Università di Foggia e a cura del Tribunale per i minorenni di Bari, è soggetto a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 4, Tariffa Parte seconda annessa al DPR 26.4.1986 n. 131.

### **Art. 15 – Clausole di rinvio**

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Accordo di collaborazione, restano ferme le disposizioni previste dalle norme comunitarie e statali vigenti in materia.

**Per il Dipartimento di Scienze Sociali**

**Prof. ssa Carmela Robustella**

(Firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005)

---

**Per il Tribunale per i Minorenni di Bari**

**dott.ssa Valeria Montaruli**

(Firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005)

---